

ALLEGATO "A" al Rep. n. 7207/5955

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "SLOW MUSIC ETS"

TITOLO I

DEFINIZIONI E SCOPI

Art. 1

DENOMINAZIONE - PRINCIPI E VISIONE - CODICE ETICO

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "SLOW MUSIC ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

Slow Music è un'Associazione apartitica e apolitica senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, di formazione della persona e culturale, su base volontaria, che opera secondo i principi del giusto e dell'etica nel campo della Musica per la difesa dei diritti primari, dei diritti dei consumatori e dei diritti degli operatori del settore, ivi compresi gli organizzatori di eventi e produttori musicali, ponendo la centralità della musica quale elemento imprescindibile di visione etica nell'arte e nello spettacolo, affinché tutti possano goderne in libertà ed armonia.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), e si uniforma al codice etico statutario che si allega sotto la lettera "A".

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2

SEDE - DURATA

2.1 L'Associazione ha sede legale in Milano, via Aosta n. 4.

2.2. Il Comitato Esecutivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3

OGGETTO - SCOPO

3.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione non può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione delle attività secondarie, strumentali e direttamente connesse alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

3.2 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, incentiva lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, anche quale strumento educativo e di supporto per la persona, attraverso la valorizzazione di eventi ad essa collegati e correlati, promuovendo la centralità del giusto e dell'etica nella musica in tutte le sue forme e manifestazioni, sostenendo la protezione delle diversità culturali, il recupero e la salvaguardia delle tradizioni locali, il rispetto delle arti, delle competenze e delle professionalità collegate.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale e operando senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, nel modo più completo possibile, mediante la diffusione, produzione e distribuzione degli eventi mediante la creazione e divulgazione di iniziative e servizi anche di formazione specifica e/o rivolti a terzi, anche nei suoi risvolti positivi rivolti al disagio sociale, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo.

L'Associazione promuoverà e/o supporterà ogni iniziativa ritenuta utile a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale nonché ogni forma di supporto ad iniziative umanitarie relative ad eventi di diffusione della pace tra i popoli e di aiuto alle popolazioni colpite da eventi bellici o catastrofici.

Per ottenere tali scopi l'Associazione intende:

- a) Promuovere la filosofia dell'Associazione, trovare nuovi soci, sostenitori e affiliati;
- b) Sviluppare la rete nazionale ed internazionale di operatori del settore musicale;

- c) Promuovere, sviluppare e gestire progetti di educazione e formazione musicale e di etica nella musica, nonché delle arti e dei mestieri connessi e derivanti, attraverso ogni iniziativa atta a diffondere la conoscenza e pratica musicale in tutti i suoi aspetti e forme aggregative; svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, per la divulgazione delle attività dell'associazione;
- d) Sviluppare e promuovere progetti di tutela delle tradizione, ma anche di cooperazione interculturale e multidisciplinare;
- e) Realizzare e valorizzare modelli di gruppi di acquisto e comunità di supporto organizzativo e professionale consapevoli;
- f) Promuovere progetti finalizzati alla consapevolezza dei diritti legati al contesto musicale, coinvolgendo operatori del settore e fruitori di musica e spettacolo;
- g) Promuovere pratiche che tutelino i diritti dei consumatori e dei produttori che accettano e sottoscrivono il codice etico promosso dall'Associazione;
- h) Stabilire rapporti e collaborazioni, in forma diretta o tramite rete, con enti privati e pubblici, consorzi di tutela, associazioni folcloristiche e di produttori musicali intesi come artisti e promoters, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione musicale e dell'organizzazione di eventi;
- i) Collaborare, anche attraverso forme di partenariato sia pubblico che privato, con altre associazioni e/o enti, anche di ambiti diversi, per la valorizzazione delle diverse forme di cultura e di tutela della stessa;
- j) Mantenere rapporti e promuovere iniziative con tutte le diramazioni territoriali nazionali ed estere dell'Associazione;
- k) Sviluppare l'attività di autofinanziamento e finanziamento a sostegno dei progetti dell'Associazione;
- l) Costituire un comitato scientifico consultivo formato da esperti di discipline diverse con il compito di fornire pareri e suggerimenti sulle iniziative;
- m) Valorizzare la compagine associativa attraverso la valutazione di proposte di iniziative che non siano in contrasto con lo spirito dell'associazione e quando possibile realizzarle e/o supportarle;
- n) Operare per l'adozione e difesa del codice etico statutario, contrastando le pratiche come il Secondary Ticketing e quelle comunque perniciose dei settori di interesse dell'Associazione.

Art. 4

ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente

articolo l'Associazione opererà a titolo esemplificativo e non esaustivo per:

a) Realizzare strutture atte a perseguire scopi sociali e tali da costituire luoghi d'incontro, interscambio e formazione;

b) Predisporre centri di documentazione e archiviazione a servizio dei soci;

c) Promuovere iniziative culturali e musicali di ogni genere a favore degli associati;

tali attività possono essere aperte anche ai non associati per favorirne l'adesione all'Associazione;

d) Promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del territorio e quella di far conoscere realtà culturali di altri paesi per agevolare la condivisione e conoscenza nonché la diffusione internazionale dei principi dell'Associazione;

e) Svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali;

f) Organizzare e/o partecipare a manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali anche, eventualmente, mediante attività di marketing, merchandising e/o design, nonché di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e di terzi;

g) Organizzare raccolte fondi per scopi istituzionali e sociali;

h) Favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e approfondimento di interessi delle tematiche sociali;

i) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la gestione di corsi, seminari ed eventi, nonché per la fornitura di servizi e consulenze nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

j) Svolgere attività di distribuzione di materiale audio/video ed organizzazione di eventi specifici nel rispetto delle finalità etiche e di solidarietà sociale in attuazione degli scopi dell'Associazione.

k) Svolgere, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale e/o strumentale, attività commerciali o diverse.

l) Accettare sponsorizzazioni e/o richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti, Partenariati, Associazioni, mantenendo la propria autonomia decisionale ed organizzativa.

m) Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa pure mediante sollecitazione al pubblico.

L'Associazione svolge la propria attività secondo le linee guida in ogni propria diramazione territoriale, nazionale ed

internazionale, coerentemente ai principi e alle norme dello Statuto in attuazione delle politiche associative e nel rispetto del Codice Etico.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

DEFINIZIONE DI SOCI

5.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "socio" o, al plurale, i "Soci") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci.

5.2. I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori,
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori

Art. 6

I SOCI

6.1 I soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

6.2 Possono richiedere di associarsi, persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti di legge; il conseguimento della qualità di socio comporta l'accettazione del Codice Etico base e perno dell'Associazione Slow Music. Il numero di soci è da ritenersi illimitato, salvo successive limitazioni determinate dalla Associazione.

La procedura di ammissione è demandata al Comitato Esecutivo. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto, il Codice Etico, e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Comitato Esecutivo, cui essa va indirizzata.

Il Comitato Esecutivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Comitato Esecutivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Comitato Esecutivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

6.3 Si perde la qualifica di socio per:

- a) Mancato pagamento della quota associativa;
- b) Esclusione deliberata dall'assemblea di Slow Music qualora il comportamento o le attività del socio siano in contrasto con il presente Statuto, con il Codice Etico e con le norme vigenti;
- c) Dimissione volontarie.

Il socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né a vantare pretese sul patrimonio sociale.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 7

PATRIMONIO INIZIALE

7.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Art. 8

ENTRATE

8.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Associativa;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Comitato Esecutivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 9

RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

9.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Art. 10

IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 11

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

11.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le

disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Comitato Esecutivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Comitato Esecutivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 12

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

12.1. Il Comitato Esecutivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

12.2. Il Comitato Esecutivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV

SISTEMA DI GOVERNANCE

Art. 14

ORGANI ASSOCIATIVI

14.1 Sono organi associativi di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

b) Il Comitato Esecutivo;

c) Il Presidente dell'Associazione;

d) Il Segretario dell'Associazione;

e) La Conferenza delle Delegazioni;

f) Il Comitato Etico e Disciplinare;

g) Il Comitato dei Consulenti Tecnici;

h) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

14.2 Gli organi restano in carica 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

14.3 I compiti e le procedure di azione di ogni organo sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 15

STRUTTURA TERRITORIALE

15.1 L'Associazione Slow Music può essere suddivisa in Delegazioni Regionali e/o estere, tutte facenti capo alla sede centrale in Milano, la cui individuazione è di competenza esclusiva del Comitato Esecutivo.

15.2 Le delegazioni regionali e/o estere sono istituite con delibera del Comitato Esecutivo e possono essere composte dagli stessi organismi della Associazione Slow Music della sede centrale, ad eccezione della conferenza delle Delegazioni e dei Comitati Etico e Disciplinare.

Art. 16

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Comitato Esecutivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Comitato Esecutivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima

dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Comitato Esecutivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Comitato Esecutivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Comitato Esecutivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:_____

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;_____

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;_____

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti._____

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante._____

E) Maggioranze_____

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti._____

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti._____

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti._____

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati._____

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto._____

Art. 17_____

IL COMITATO ESECUTIVO_____

A) Funzioni_____

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione._____

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione._____

Spetta al Comitato Esecutivo di:_____

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;_____

- convocare l'Assemblea degli associati;_____

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;_____

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;_____

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;_____

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti

di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Comitato Esecutivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Comitato Esecutivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Comitato Esecutivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Comitato Esecutivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Comitato Esecutivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli mediante nomina dei primi non eletti alle ultime elezioni, in ordine di preferenza; nel caso in cui non siano disponibili candidati non eletti, dovrà essere convocata l'assemblea, nel

più breve tempo possibile, per eleggere i nuovi membri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Comitato Esecutivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Comitato Esecutivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Comitato Esecutivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità la delibera si intenderà respinta.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Comitato.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Comitato Esecutivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Comitato Esecutivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Comitato Esecutivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 18

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

19.2 È eletto all'interno del Comitato Esecutivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

19.3 I suoi compiti sono:

- a) Convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- b) Presiedere il Comitato Esecutivo;
- c) Convocare gli incontri del Comitato Esecutivo;
- d) Proporre al Comitato Esecutivo la nomina di un Tesoriere;
- e) Esercitare, ove necessario, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione;
- f) Nominare uno o più delegati, coordinarli e presiedere i loro lavori;
- g) Convocare il Comitato Etico nei casi di valutazione di domanda di ammissione di nuovi associati, di valutazione di domanda di apertura di Delegazioni.

Art. 19

IL SEGRETARIO

20.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile, salva la prima nomina di cui all'art. 7.

20.2 Funzioni:

- a) Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo;

b) Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza e, nell'espletamento di tale incarico, svolge tutte le funzioni proprie del Presidente;

c) È responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20

LE DELEGAZIONI (REGIONALI e ESTERE)

Le Delegazioni Regionali e Estere sono le diramazioni dell'Associazione sui territori; esse sono deputate alla adozione e realizzazione delle linee associative nonché ad organizzare iniziative ed eventi atti a diffondere e promuovere la filosofia di Slow Music.

La Delegazione può essere costituita da almeno 9 (nove) associati, i quali presentano domanda di apertura della Delegazione alla Associazione che, tramite gli appositi organi associativi, adotta i provvedimenti necessari alla costituzione.

L'Associazione, una volta ravvisata la regolarità e l'accettazione del codice etico, rilascerà la delibera di autorizzazione e la documentazione necessaria per la costituzione della Delegazione.

Le procedure riguardanti il funzionamento e l'amministrazione delle Delegazioni sono demandate ad apposito regolamento.

Il Presidente della Delegazione ha la responsabilità delle azioni poste in essere nell'espletamento delle sue funzioni.

Ogni Delegazione supporterà la Sede Centrale anche in termini di prestazione di servizi necessari alle iniziative da questa organizzate.

Il Presidente convocherà almeno una volta l'anno i rappresentanti delle Delegazioni in apposita conferenza (così detta Conferenza delle Delegazioni) per definire il programma annuale degli eventi. Le attività della Conferenza sono disciplinate in apposito regolamento.

Art. 21

IL COMITATO ETICO E DISCIPLINARE

21.1 Il Comitato Etico, di nomina assembleare, è l'organo di controllo per le questioni relative al Codice Etico che tutti i membri devono accettare ed adottare. Il Comitato Etico è composto da 5 (cinque) membri. Alla prima riunione di insediamento del Comitato Etico verrà nominato, al suo interno, il Presidente dello stesso.

21.2 Le attività ed il funzionamento del Comitato Etico saranno specificate in apposito regolamento.

Art. 22

COMITATO DEI CONSULENTI TECNICI

22.1 Il Comitato dei Consulenti Tecnici è nominato dall'Assemblea e risulterà composto da professionisti qualificati e di fiducia in un numero minimo di 5 (cinque) e fino ad un massimo di 20 (venti).

Funzione dei singoli professionisti facenti parte del

Comitato tecnico è quella di supportare, attraverso attività di consulenza, l'Associazione nella realizzazione dei singoli progetti.

22.2 L'attività di consulenza professionale si svolgerà attraverso la redazione di pareri e di ogni altra attività di pertinenza del singolo professionista che sia utile al raggiungimento dello scopo associativo.

22.3 L'incarico professionale verrà conferito al singolo Professionista dal Comitato Esecutivo.

22.4 Le attività ed il funzionamento del Comitato dei Consulenti Tecnici saranno specificate in apposito regolamento.

Art.23

ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Comitato Esecutivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Comitato Esecutivo.

Art. 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

24.2 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti

devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25

RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E
DEL REVISORE LEGALE

25.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO V

BILANCI - LIBRI - SCRITTURE

Art. 26

ESERCIZI ASSOCIATIVI

26.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

BILANCIO D'ESERCIZIO

27.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 28

BILANCIO SOCIALE

28.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 29

SCRITTURE CONTABILI

29.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 30

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

30.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

30.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

30.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Comitato Esecutivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

30.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

305. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

30.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art.31

DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

TITOLO VII

CLAUSOLE FINALI

Art. 32

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI INFORMAZIONE VERSO TERZI

L'Associazione, nella tutela della trasparenza e dell'informazione anche verso terzi, provvede ad adottare forme idonee, anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale, di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente.

Art. 33

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda ai regolamenti dell'Associazione e alla normativa vigente.

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a
originale redatto su supporto analogico**

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **Francesco Caramma**, notaio in **Angera**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico (da me conservato).

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

[Luogo e data di rilascio come da firma digitale]